

Prot. n. 73788/RU

Roma, 28 gennaio 2025

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e in particolare gli articoli 74 e seguenti;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e, in particolare, gli articoli 178 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e il subentro della medesima Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 476, in base al quale è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse nonché le modalità di funzionamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2012, n. 108511, che, in applicazione della predetta legge, all'articolo 4, istituisce, presso la tesoreria statale, la contabilità speciale intestata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli denominata: "*contabilità per i giochi sportivi a totalizzatore, per l'ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici*" per la gestione dei relativi flussi finanziari;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 novembre 2015, n. 72859, che, attesa l'esigenza di gestire anche i flussi finanziari dell'ippica d'agenzia mediante la contabilità speciale suddetta, dopo l'articolo 4 del decreto ministeriale del 31 dicembre 2012, n. 108511, introduce l'articolo 4-bis che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la contabilità speciale di cui all'articolo 4 assume la seguente denominazione: “*contabilità per i giochi sportivi a totalizzatore, per l'ippica nazionale, ippica internazionale, concorsi pronostici ippici e ippica d'agenzia*”;

VISTA la determinazione direttoriale del 30 dicembre 2015, n. 7077, con la quale sono state emanate disposizioni per la gestione dei flussi finanziari dei giochi sportivi a totalizzatore e ippici;

VISTA la determinazione direttoriale del 19 gennaio 2018, n. 8738, con la quale sono state introdotte modifiche alle disposizioni per la gestione dei flussi finanziari dei giochi sportivi a totalizzatore e ippici;

VISTA la determinazione del 17 novembre 2021, n. 432552, con la quale, da ultimo, è stata introdotta la nuova disciplina dei flussi finanziari, a seguito della riforma del concorso pronostici totocalcio;

CONSIDERATO che l'Agenzia ritiene necessario, al fine di rendere più agevole e fluida l'azione di controllo sulla tempestività e sulla esattezza dei versamenti, nonché la gestione delle entrate provenienti dai concessionari, introdurre – anche per i saldi mensili, in analogia con quanto avviene per il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - il versamento a mezzo modello F24 accise;

TENUTO CONTO che, a seguito di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate, è stata accertata la compatibilità con le disposizioni vigenti dell'utilizzo del modello F24 per il versamento delle somme che affluiscono nella contabilità speciale n. 5736 e che, per l'effetto, l'Agenzia delle Entrate ha adottato la risoluzione n. 58/E del 3 dicembre 2024, con la quale sono stati istituiti i codici tributo necessari;

RITENUTO NECESSARIO adeguare la parte dispositiva della determinazione del 17 novembre 2021, n. 432552, alle nuove modalità di pagamento e di gestione dei saldi;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. A decorrere dal 3 febbraio 2025, la determinazione direttoriale del 17 novembre 2021, n. 432552, è così modificata:

a. L'articolo 3 è sostituito come di seguito:

Articolo 3

- 1. Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell'undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell'ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo modello “F24 accise”, utilizzando il codice tributo “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”.*
- 2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.*

b. L'articolo 8 è sostituito come di seguito:

Articolo 8

1. *Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine dell'undicesimo giorno solare successivo alla chiusura dell'ultima settimana contabile del mese di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise, utilizzando il codice tributo "5509" denominato "Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici".*
2. *Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.*

c. L'articolo 13 è sostituito come di seguito:

Articolo 13

1. *Il concessionario versa il saldo mensile entro la fine del quinto giorno solare successivo alla chiusura del mese solare di riferimento, per data e per valuta, a mezzo F24 accise utilizzando il codice tributo "5512" denominato "Saldo ippica d'agenzia".*
2. *Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del pagamento del saldo mensile ippico, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.*

d. L'articolo 17 è sostituito come di seguito:

Articolo 17

1. *Il concessionario comunica, con le modalità definite da ADM, gli estremi del conto corrente bancario sul quale ADM, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale, effettua i versamenti dei fondi di cui ai precedenti articoli 5, 10 e 15.*

e. L'articolo 18 è sostituito come di seguito:

Articolo 18

1. *Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo agli importi dovuti ad ADM di cui ai precedenti articoli 3 e 8, a mezzo del conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria degli importi dovuti e dei relativi versamenti, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito a chiusura dell'esercizio finanziario. Il conto giudiziale è trasmesso direttamente al competente Ufficio di ADM, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato.*

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GIOCHI
Mario Lollobrigida
Firmato digitalmente